



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Grassi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20135/2013** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso il difensore avv.
██████████

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. MORERA UMBERTO (██████████) ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

La parte attrice ha così concluso:

“Voglia l'On.le Tribunale, in via preliminare, se ritenuto necessario, rimettere la causa in istruttoria con invito a precisare le conclusioni;



In via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza: accertare la responsabilità della Banca convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig. [REDACTED] per la violazione dell'obbligo di informare l'investitore dell'andamento dei titoli acquistati contenuti negli art. 21 e 23 T.U.I.F., e conseguentemente condannare la Banca convenuta a pagare per il pregiudizio economico sofferto dall'attore la somma, da ricavare per differenza tra l'importo di € 250.000,00 opportunamente rivalutato, al netto di quanto già ricevuto, con gli interessi dalla data del 15/09/2008. Condannare altresì la Banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 250.000,00 dal mese di settembre 2008 fino alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. o se ritenuto opportuno all'esito di CTU contabile, tenuto conto d'investimenti finanziari alternativi. Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge.

La parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] premesso di avere investito la somma di € 250.000,00 nell'acquisto, in due tranches, rispettivamente in data 18/4/2003 e 23/4/2003, di titoli Lehman Brothers 3/11, su consiglio del responsabile della filiale del [REDACTED] e con l'assicurazione dell'assenza di rischi e della prognosi di buon margine di rendimento; che nessuna informazione era stata fornita dalla banca sull'andamento dei titoli né sui rischi connessi all'investimento; di avere appreso dagli organi di stampa del fallimento della Lehman Brothers in data 15/9/08; ha convenuto in giudizio la [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza tra la somma investita ed il valore attuale del titolo, nonché per la mancata disponibilità della predetta somma e la impossibilità di investimento in strumenti finanziari alternativi, dal settembre 2008 fino alla data di riaccredito.

Nel costituirsi in giudizio, la banca ha rilevato che l'attore aveva eseguito diverse operazioni di investimento in titoli azionari; che lo stesso aveva proceduto all'investimento di cui si discute nonostante l'avviso di inadeguatezza dell'operazione da parte della banca; che il [REDACTED] aveva riscosso cedole per l'importo complessivo di € 47.490,24 ed aveva altresì recuperato, in virtù della statuizione del Tribunale di New York, che aveva stabilito un recupero, per gli



investitori, pari al 12,2% dell'importo investito, la somma di € 55.076,02; che, all'epoca dell'investimento, la banca non poteva avere alcun sentore dei rischi di default della Lehman Brothers; che nessun obbligo di informazione sull'andamento del titolo gravava sulla convenuta, non risultando il rapporto concluso con l'attore qualificabile come di gestione del portafoglio.

Dalla documentazione in atti emerge che l'attore ha stipulato con la banca un contratto di intermediazione mobiliare, nel quale ha dichiarato di rifiutare di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio. Dal documento 2) prodotto dalla convenuta emerge inoltre che l'attore ha operato diversi investimenti in titoli azionari, operazioni che denotano una propensione al rischio del [REDACTED] tenuto conto del fatto che detto tipo di investimento si contraddistingue perché il capitale è messo continuamente a rischio, atteso che la redditività dell'operazione dipende dalla quotidiana oscillazione del valore di scambio dei titoli.

Cio' premesso, l'affermazione dell'attore di non essere stato informato dei rischi connessi all'acquisto dei titoli Lehman Brothers appare smentita dalla circostanza che detto acquisto è stato operato nonostante l'avviso di inadeguatezza dell'operazione fornito dalla banca. Detta circostanza induce a desumere la consapevolezza del [REDACTED] della rischiosità dell'investimento, e la volontà dello stesso di procedere all'acquisto nonostante l'avviso di cui sopra. La dimestichezza manifestata dall'attore con il compimento delle pregresse operazioni di cui si è detto consente peraltro di ritenere che lo stesso fosse in grado di rendersi conto delle implicazioni dell'avviso di inadeguatezza dell'operazione oggetto del presente procedimento.

Nessuna responsabilità puo' dunque essere imputata alla banca con riferimento all'inadempimento agli obblighi informativi al momento dell'acquisto dei titoli denunciato dall'attore.

Va inoltre rilevata la insussistenza di un obbligo informativo dell'andamento del titolo a carico della convenuta, tenuto conto della tipologia di rapporto intercorso tra la banca ed il cliente, di sola negoziazione di strumenti finanziari e non anche di gestione del portafogli, atteso che solo con tale ultima tipologia di contratto la banca assume l'obbligo di informare il cliente dell'andamento del titolo nel corso del rapporto e di eventualmente consigliare allo stesso le operazioni da compiere al fine di non perdere la redditività connessa all'acquisto operato (Cass.n.2185/13).

Sebbene quanto sin qui esposto sia sufficiente a respingere la domanda attrice, appare opportuno



rilevare che il fallimento della Lehman Brothers è stato un fatto imprevisto ed imprevedibile all'epoca dell'acquisto dei titoli di cui si discute, come affermato in numerose pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la questione(v.in particolare Tribunale di Torino del 10/6/14, secondo cui "Il mantenimento di un rating elevato fino al giorno della dichiarazione d'insolvenza rende palese che il mercato finanziario non ha mai avvertito, prima dell'irreparabile, i sintomi del default, con la conseguenza che non può rimproverarsi alla banca di non aver previsto il default di Lehman Brothers" ; sulla stessa scia, v.Trib.di Firenze del 17/1/14, Trib.Perugia del 17/3/15, Trib.di Livorno del 15/5/15, Trib.Roma del 14/5/15, secondo cui: "è sintomatico che il rating del soggetto emittente i titoli in questione sia rimasto di categoria A sino alla data del 15 settembre 2008, cioè sino alla vigilia del default, circostanza quest'ultima che deve ritenersi inaspettata proprio perché si trattava di una banca di grandi dimensioni. Ne consegue che, essendo l'acquisto avvenuto in epoca non sospetta, non vi sono elementi per ritenere che nell'agosto 2007, epoca dell'investimento o anche successivamente, vi fossero sintomi sicuri dell'imminente fallimento né tanto meno si può fare carico alla Banca convenuta di non aver previsto il default, che neanche le società di rating avevano in alcun modo previsto".)

Alla luce della giurisprudenza esaminata, può senz'altro ritenersi che nell'anno 2003 non vi erano elementi a disposizione della banca convenuta per ipotizzare un declassamento del rating del titolo né tantomeno il default della società emittente.

L'inadempimento contrattuale denunciato, anche in relazione all'obbligo di buona fede richiamato dall'attore, appare dunque insussistente, sì che la domanda deve essere respinta, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo,in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/14, tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

RESPINGE

La domanda



Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.

Livorno, 2 maggio 2017

Il Giudice

dott. Emilia Grassi

